



PROGRAMMA NAZIONALE PER LE FACILITAZIONI DEL TRASPORTO AEREO

Intentionally Left Blank



Intentionally Left Blank



SOMMARIO

1.	Introduzione.....	1
2.	Programma Nazionale per le Facilitazioni del Trasporto Aereo - NATFP	1
2.1	Riferimenti normativi e scopo	1
2.2	Contenuti del Programma FAL.....	2
3.	Comitato Nazionale per le Facilitazioni del Trasporto Aereo - NATFC	4
3.1	Riferimenti normativi e scopo	4
3.2	Responsabilità del Comitato FAL	4
3.3	Membri del Comitato FAL	5
4.	Ruoli e competenze in materia di facilitazioni dei membri del Comitato FAL	6
4.1	Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione	6
4.2	Dipartimento Affari Esteri, Finanze Bilancio e Trasporti, Ufficio Stato Civile, Servizi Demografici Ed Elettorali – Ufficio Passaporti	7
4.3	Ufficio Centrale Nazionale Interpol	7
	ALLEGATO 1	9



Intentionally Left Blank



1. Introduzione

Le facilitazioni nel trasporto aereo possono essere definite come un insieme di misure finalizzate a promuovere ed ottimizzare il flusso di aeromobili, equipaggi, passeggeri e merci negli aeroporti, assicurando nel contempo la rispondenza alla pertinente legislazione nazionale e internazionale, mediante l'impiego di adeguate risorse, umane e materiali.

Per il continuo miglioramento dei processi di controllo e delle procedure di servizio in ambito aeroportuale occorre che sia garantita, in via prioritaria, la cooperazione di tutte le organizzazioni coinvolte nell'aviazione civile e nel trasporto aereo.

2. Programma Nazionale per le Facilitazioni del Trasporto Aereo - NATFP

2.1 Riferimenti normativi e scopo

L'istituzione di un Programma Nazionale per le Facilitazioni del Trasporto Aereo (di seguito Programma FAL), è richiesta dallo *Standard 8.18, Annesso 9* dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO). San Marino recepisce le disposizioni di cui all'Annesso 9 ICAO mediante il regolamento *CAR FAL – Civil Aviation Regulation Facilitation*. In particolare, il punto *8.7.1* stabilisce che l'Autorità per l'Aviazione Civile deve redigere un Programma Nazionale per le Facilitazioni del Trasporto Aereo sulla base di quanto disposto in materia di facilitazioni dall'Annesso 9 ICAO (*"The Authority shall establish a national air transport facilitation programme based on the facilitation requirements of the Convention, ICAO Annex 9 and these regulations."*).

Lo scopo del Programma FAL è quello di ottimizzare la movimentazione di velivoli, equipaggi, passeggeri e merci e di migliorare la qualità del servizio al cliente nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa nazionale e internazionale vigente.

In accordo allo *Standard ICAO 8.19* dell'Annesso 9 recepito dal *CAR FAL* al punto *8.7.2*, l'Autorità per l'Aviazione Civile deve assicurare che l'obiettivo del Programma Nazionale per le Facilitazioni del Trasporto Aereo sia quello di *"adottare tutte le misure praticabili e sostenibili per facilitare la movimentazione di aeromobili, equipaggi, passeggeri, merci, posta, per mezzo della rimozione di tutti gli ostacoli e i ritardi non necessari"*.

Il Programma FAL deve quindi garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- mantenere e incrementare la qualità della movimentazione (flussi) di aeromobili, equipaggi, passeggeri e merci;
- mantenere e migliorare il livello dei servizi ai passeggeri con l'efficientamento del rapporto qualità/costi di procedure e processi;
- favorire lo sviluppo del trasporto aereo;
- contribuire a rendere positiva l'esperienza di viaggio, andando incontro alle esigenze dell'utenza anche attraverso l'applicazione dei principi di inclusività e accessibilità



Attraverso la definizione delle responsabilità e la coordinazione di tutti i soggetti coinvolti e da una veloce distribuzione delle informazioni, il Programma FAL deve altresì:

- assicurare l'attuazione degli Standard e delle Pratiche Raccomandate (SARPs) contenute nell'Annesso 9 ICAO;
- sostenere in modo proattivo lo sviluppo di strategie innovative per affrontare le questioni relative alle facilitazioni in ambito di trasporto aereo e aviazione civile.

2.2 Contenuti del Programma FAL

In accordo alla *Recommended Practice ICAO 8.19.1*, Annesso 9, recepita a San Marino con il *CAR FAL* al punto 8.7.3, i contenuti e gli obiettivi del Programma FAL trovano riferimento nell'*Appendice 12* dell'*Annesso 9* e nel Doc. *ICAO 10042 "Model National Air Transport Facilitation Programme"*.

Convenzione di Chicago	Compiti da Implementare	Applicabilità a San Marino N/A – Non Applicabile A - Applicabile
<i>Articolo 10 - Atterraggio in un aeroporto doganale</i>	<ul style="list-style-type: none"> • istituire aeroporti doganali e aprirne altri se necessario • sviluppare procedure attraverso le quali gli operatori di servizi schedulati o non schedulati possono richiedere permessi per atterrare o decollare da aeroporti doganali • disporre attività di ispezione frontiera negli aeroporti doganali 	<p>N/A</p> <p><i>All'interno della Repubblica di San Marino non è presente nessun aeroporto certificato in base all'Annesso 14 ICAO. Inoltre, considerati l'estensione territoriale ridotta, priva di frontiere doganali, e gli accordi stipulati con l'Italia, le attività individuate vengono delegate allo Stato Italiano.</i></p>
<i>Articolo 13 - Norme per l'ingresso e lo sdoganamento</i>	<ul style="list-style-type: none"> • affiancare le autorità responsabili dei controlli alla frontiera nell'adozione di un sistema efficace di vigilanza negli aeroporti e nei loro sforzi di ottimizzazione delle rispettive procedure • istituire adeguate procedure per il controllo di questioni legate alla sicurezza come falsificazione dei documenti, immigrazione illegale e contrabbando • coordinare le attività di controllo per la gestione di ingenti numeri di visitatori internazionali in occasione di eventi speciali 	<p>N/A</p> <p><i>All'interno della Repubblica di San Marino non è presente nessun aeroporto certificato in base all'Annesso 14 ICAO. I passeggeri in arrivo tramite trasporto aereo atterrano in territorio italiano per cui tali responsabilità sono demandate allo Stato italiano attraverso accordi internazionali.</i></p>



<p><i>Articolo 14 – Prevenire la diffusione di malattie contagiose</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • adottare, rivedere ed emendare se necessario, le normative nazionali riguardanti la prevenzione della diffusione di malattie trasmissibili tramite trasporto aereo (ad esempio prevedere procedure relativamente a: disinfezione e disinfestazione degli aeromobili, protocolli e misure a tutela della salute pubblica, monitoraggio e controlli da applicare in caso di emergenze sanitarie) 	<p><i>Sulla base di accordi San Marino-Italia e considerata l'assenza in territorio di aeroporti certificati secondo l'Annesso ICAO 14, tale funzione viene demandata all'autorità sanitaria italiana che si coordina qualora necessario con l'Istituto Sicurezza Sociale.</i></p>
<p><i>Articolo 22- Semplificazione delle formalità</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • adottare, rivedere ed emendare se necessario, le normative nazionali riguardanti le procedure di controllo doganale, l'immigrazione e le norme in materia di salute pubblica aventi rilevanza nel settore del trasporto aereo internazionale 	<p>N/A</p> <p><i>Sulla base di accordi San Marino-Italia, considerata l'assenza in territorio di frontiere doganali e di aeroporti certificati secondo l'Annesso ICAO 14, tale funzione viene demandata allo Stato italiano.</i></p>
<p><i>Articolo 23 – Procedure doganali e procedure per l'immigrazione</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • adottare, rivedere ed emendare, se necessario, le procedure relative ai controlli doganali e dell'immigrazione applicati negli aeroporti, al fine di armonizzare le stesse con gli Standard e Pratiche Raccomandate dell'Annesso 9 ICAO 	<p>N/A</p> <p><i>Considerata l'assenza in territorio sammarinese di frontiere doganali e di aeroporti certificati secondo l'Annesso ICAO 14, tale funzione viene demandata allo Stato italiano.</i></p>
<p><i>Articolo 37 – Adozione di Standard Internazionali e procedure</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipare nell'implementazione delle disposizioni di cui all'Annesso 9 ICAO • Rivedere periodicamente le procedure nazionali al fine di armonizzare la normativa con le disposizioni dell'Annesso 9 	<p>A</p>
<p><i>Articolo 38 - Scostamenti dagli standard e dalle procedure internazionali</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revisionare periodicamente la conformità tra la normativa nazionale e le disposizioni contenute nell'Annesso 9. Notificare all'ICAO le differenze tra la normativa nazionale e gli standard internazionali 	<p>A</p>



3. Comitato Nazionale per le Facilitazioni del Trasporto Aereo - NATFC

3.1 Riferimenti normativi e scopo

L'istituzione di un Comitato Nazionale per le Facilitazioni del Trasporto Aereo (di seguito Comitato FAL) è stabilita dal regolamento *CAR FAL*, punto 8.7.4 sulla base dello *Standard ICAO 8.20, Annesso 9*.

L'obiettivo del Comitato FAL è di coordinare politiche, normative e attività in materia di facilitazioni tra i vari Dipartimenti, Agenzie ed altre Organizzazioni a San Marino interessate o responsabili di vari aspetti nell'ambito dell'Aviazione Civile Internazionale.

Il Comitato FAL costituisce il punto di riferimento per l'esame e la consultazione in relazione a problematiche inerenti le facilitazioni nell'ambito del trasporto aereo fra i soggetti pubblici direttamente coinvolti e i soggetti del settore privato interessati alla materia. Il Comitato agisce proattivamente per l'individuazione e lo sviluppo di strategie e soluzioni innovative.

In accordo al regolamento *CAR FAL*, punto 8.7.5 che recepisce la *Recommended Practice 8.21 dell'Annesso 9 ICAO*, San Marino assicura uno stretto coordinamento tra il programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile e il programma nazionale per le facilitazioni del trasporto aereo.

3.2 Responsabilità del Comitato FAL

L'Autorità per l'Aviazione Civile di San Marino è responsabile dell'istituzione del Comitato FAL e dello sviluppo delle disposizioni contenute nel Programma FAL. L'attuazione e l'applicazione di tali disposizioni è garantita dal Comitato FAL, che si coordina con i propri membri e, quando necessario, con i membri di altri comitati.

Tale coordinamento include un regolare e reciproco scambio di dati, di informazioni e di aggiornamenti sulle attività svolte in materia di facilitazioni del trasporto aereo.

Il Comitato FAL è presieduto dal Direttore Generale dell'Autorità per l'Aviazione Civile di San Marino che, in qualità di Presidente, provvede alla sua convocazione. Il Comitato FAL si riunisce su base annuale. Il Presidente del Comitato può, se le circostanze lo richiedono, convocare riunioni straordinarie.

Il Comitato FAL è responsabile di:

- garantire il coordinamento tra i ministeri, le agenzie e tutti i soggetti coinvolti in ambito di facilitazioni del trasporto aereo al fine di eliminare ostacoli e ritardi e migliorare l'efficienza e la qualità del servizio di trasporto aereo civile;
- attuare le disposizioni del Programma FAL in conformità alle disposizioni di cui all'Annesso 9 ICAO;



- considerare eventuali raccomandazioni avanzate da soggetti competenti per migliorare il settore delle facilitazioni del trasporto aereo civile (tali raccomandazioni possono essere avanzate da parte di soggetti che non necessariamente fanno parte del Comitato FAL);
- promuovere lo sviluppo di migliori pratiche in tutti gli ambiti di facilitazione del trasporto aereo civile;
- discutere proposte di cambiamento della legislazione nazionale sulle facilitazioni, attivandosi, in particolare, per il recepimento nella normativa nazionale degli Standard e Pratiche Raccomandate dell'Annesso 9 ICAO e di eventuali emendamenti;
- informare i dipartimenti, gli enti e tutti i soggetti coinvolti in merito a sviluppi nel settore delle facilitazioni del trasporto aereo e/o in merito a eventuali problematiche;

Il Comitato FAL deve:

- valutare e raccomandare soluzioni su temi di facilitazione;
- considerare proposte di cambiamento di legislazione in materia di facilitazioni;
- analizzare le disposizioni dell'Annesso 9 ICAO e la loro implementazione a livello nazionale al fine di stabilire la rispondenza e/o eventuali differenze con gli Standard dell'Annesso 9 rispetto alle pratiche e procedure adottate da ogni singola istituzione pubblica interessata, in materia di facilitazioni;
- evidenziare le differenze riscontrate fra gli Standard e le Raccomandazioni dell'Annesso 9 e le disposizioni della normativa nazionale nell'ottica di procedere alla loro eliminazione. Tale processo può essere attuato con proposte di cambiamento nelle pratiche e procedure nazionali o, se necessario, con proposte di modifiche nella normativa nazionale;
- favorire lo scambio di informazioni tra tutti i membri del Comitato.

Il comitato FAL approva il proprio regolamento (*Allegato 1 - REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LE FACILITAZIONI DEL TRASPORTO AEREO*). Tale regolamento costituisce parte integrante del presente programma.

3.3 Membri del Comitato FAL

Il Comitato FAL è composto da funzionari pubblici che rappresentano i principali interessi nel settore delle facilitazioni del trasporto aereo. Fanno parte del Comitato FAL quali membri permanenti:

- il Direttore dell'**Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione**, o suo delegato, che lo presiede e lo rappresenta;
- Il Direttore del **Dipartimento Affari Esteri** o suo delegato;
- Il Direttore del **Dipartimento Finanze Bilancio e Trasporti** o suo delegato;



- Il Direttore dell'Ufficio Centrale Nazionale **Interpol** della Repubblica di San Marino o suo delegato;
- il Direttore dell'**Ufficio Stato Civile, Servizi Demografici Ed Elettorali – Ufficio Passaporti**, o suo delegato.

Il Presidente del Comitato FAL può altresì convocare, in qualità di membri temporanei, altri dipartimenti, enti o esperti del settore che possano contribuire ai lavori della commissione.

4. Ruoli e competenze in materia di facilitazioni dei membri del Comitato FAL

In questa sezione vengono definite le responsabilità dei membri del Comitato FAL nell'ambito delle rispettive competenze.

4.1 Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione

L'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione è l'autorità designata responsabile per lo sviluppo del Programma FAL.

Il Direttore Generale, in qualità di Presidente, è responsabile della convocazione delle riunioni, ordinarie e straordinarie, del comitato FAL.

L'autorità si coordina con tutti i membri del comitato FAL, che mantengono la responsabilità di attuare, nella propria area di competenza, le decisioni assunte dal Comitato.

Sono responsabilità dell'Autorità nell'ambito delle facilitazioni del trasporto aereo:

- assicurare la coerenza fra il Programma FAL e il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile;
- convocare e presiedere regolarmente gli incontri del Comitato FAL;
- verificare periodicamente la piena rispondenza agli Standard e alle Pratiche Raccomandate dell'Annesso 9 e notificare le differenze all'ICAO ove necessario;
- verificare l'efficacia e l'efficienza delle procedure adottate, conformi alla normativa nazionale e internazionale vigente;
- definire e promuovere il coordinamento fra le attività dei vari membri del Comitato FAL.



4.2 Dipartimento Affari Esteri, Finanze Bilancio e Trasporti, Ufficio Stato Civile, Servizi Demografici Ed Elettorali – Ufficio Passaporti

Responsabilità specifiche nel settore delle facilitazioni sono:

- rilascio di documenti di viaggio che rispettino le specifiche ICAO Doc 9303 al fine di garantirne la leggibilità in tutto il mondo;
- garantire che le tecnologie incorporate nei documenti di viaggio incrementino il livello di qualità in materia di facilitazioni e sicurezza;
- garantire che non vengano rilasciati documenti di viaggio a persone che possano costituire una minaccia per l'aviazione civile e per lo Stato;
- prevedere norme relative alla validità e all'accettabilità dei documenti di viaggio.

4.3 Ufficio Centrale Nazionale Interpol

Premesso che ai sensi della Legge 11 giugno 2014 n. 80 l'Ufficio Centrale Nazionale INTERPOL San Marino è l'Autorità Centrale Nazionale responsabile dei contatti con gli uffici e le autorità competenti di Stati esteri per la collaborazione nelle materie della polizia criminale e della polizia di sicurezza, tra le responsabilità dell'Ufficio Nazionale INTERPOL vi sono quelle di:

- essere il punto di riferimento delle Autorità di polizia sammarinesi, le quali comunicano tempestivamente gli estremi delle informazioni contenute nelle denunce di smarrimento o furto dei documenti di viaggio;
- registrare ed aggiornare il database di INTERPOL denominato "SLTD" (Stolen and Lost Travel Documents) con i dati di passaporti, carte d'identità e altri documenti di viaggio segnalati come trafugati o smarriti dalle autorità di polizia sammarinesi.
Si precisa che il sequestro dei documenti di viaggio fraudolenti, falsificati o contraffatti e dei documenti di viaggio di una persona che non è il legittimo titolare è di competenza delle Autorità di polizia sammarinesi (Corpo della Gendarmeria, Corpo Uniformato della Guardia di Rocca e Corpo di Polizia Civile).
La sopracitata banca dati SLTD consente alle autorità di frontiera e alle forze dell'ordine di identificare i documenti di viaggio rubati o smarriti al fine di prevenire l'uso fraudolento di tali documenti da parte di individui che cercano di varcare i confini internazionali in modo illecito;
- collaborare con le Autorità di Polizia sammarinesi (Corpo della Gendarmeria, Corpo Uniformato della Guardia di Rocca e Corpo di Polizia Civile) quando vengono sequestrati documenti sospetti o falsificati al fine di verificarne l'autenticità, identificare possibili collegamenti con attività criminali transnazionali tramite il coinvolgimento dei collaterali uffici esteri.
INTERPOL fornisce supporto tramite la sua rete globale di Uffici Centrali Nazionali, facilitando lo scambio rapido e sicuro di informazioni e cooperando nell'analisi dei documenti e nelle indagini connesse.



Inoltre,

- ha accesso a diverse banche dati contenenti informazioni su criminali ricercati, documenti falsi e altre informazioni utili per le indagini internazionali;
- facilita lo scambio di informazioni tra le forze dell'ordine dei diversi paesi membri dell'Organizzazione. Questo può includere dati sui criminali ricercati, sui movimenti transnazionali di droga, sul traffico di esseri umani, sul terrorismo e su altre attività criminali;
- collabora nel coordinare le indagini internazionali coinvolgendo più paesi;
- assiste nell'esecuzione dei mandati di cattura internazionali emessi dai paesi membri, consentendo l'arresto e l'estradizione dei criminali oltre i confini nazionali.

Si evidenzia come gli elenchi sopraindicati non siano esaustivi bensì lascino l'individuazione alle rispettive entità delle relative responsabilità in ambito di facilitazioni del trasporto aereo qualora ritenuto necessario.



ALLEGATO 1

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LE FACILITAZIONI DEL TRASPORTO AEREO

1. Il presidente del Comitato FAL è il Direttore Generale dell’Autorità per l’Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l’Omologazione.
2. L’Autorità per l’Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l’Omologazione svolge anche le funzioni di Segreteria del Comitato FAL.
3. I membri del Comitato FAL designano i rispettivi rappresentanti.
4. I membri del comitato FAL devono partecipare ad ogni riunione del Comitato FAL. I membri effettivi possono designare un sostituto, il quale deve avere le stesse responsabilità ed esercitare gli stessi diritti del rappresentante designato.
5. Il Presidente può invitare esperti con conoscenze specifiche di particolare interesse a partecipare alle riunioni del Comitato FAL.
6. I membri del Comitato FAL, così come gli esperti invitati alle riunioni, devono assicurare la riservatezza dei contenuti delle riunioni e delle decisioni adottate.
7. Il Comitato FAL si riunisce su base annuale. Il Comitato FAL può riunirsi ad hoc qualora lo ritenga necessario al fine di analizzare situazioni specifiche in materia di facilitazioni o per la ricerca di soluzioni a specifici problemi operativi. Le riunioni straordinarie possono essere plenarie o ristrette ai singoli soggetti interessati alla specifica problematica.
8. La Segreteria del comitato FAL è responsabile di:
 - 8.1. Predisporre e curare la fase istruttoria dei lavori del comitato FAL in coordinamento con il Presidente;
 - 8.2. Distribuire l’agenda delle riunioni a tutti i membri del Comitato FAL.
9. Tutti i documenti di lavoro devono essere sottoposti alla Segreteria del Comitato FAL almeno 15 giorni lavorativi prima delle riunioni;
10. La Segreteria predispone un verbale delle decisioni prese durante la riunione da distribuire al Comitato FAL.

San Marino, 01 Marzo 2024

Il Direttore Generale
Ing. Marco Conti